Civile Ord. Sez. 5 Num. 27116 Anno 2020

Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: CATALLOZZI PAOLO
Data pubblicazione: 27/11/2020

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26118/2013 R.G. proposto da

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la
quale è domiciliata in Roma,

- ricorrente -

contro

Autotrasporti de l'avvaluation & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, life l'avvaluation de l'avvalua

- controricorrenti -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 204/1/13, depositata l'8 aprile 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 luglio 2020 dal Consigliere Paolo Catallozzi;

RILEVATO CHE:

- l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la

2000

sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata l'8 aprile 2013, che, in accoglimento degli appelli proposti dalla Autotrasporti di C. s.n.c. e dei sociale della Campania, ha annullato l'avviso di accertamento con cui è stata rettificata la dichiarazione resa dalla società per l'anno 2006 e recuperato le imposte non versate;

- dall'esame della sentenza impugnata si evince che con tale atto impositivo l'Ufficio aveva contestato l'indebita deduzione di costi, rappresentati da acquisti di pneumatici e spese per manutenzione e riparazione di automezzi, in quanto ritenuti privi del requisito della certezza e inerenza;
- il giudice di appello, dopo aver dato atto che la Commissione provinciale aveva respinto il ricorso, ha accolto i gravami interposti dai contribuenti, osservando che la mancata indicazione, nelle relative fatture, delle targhe degli automezzi cui si riferivano gli acquisti effettuati e le spese sostenute non era di ostacolo alla deducibilità dei costi sostenuti, in relazione ai profili contestati;
- il ricorso è affidato ad un unico motivo;
- resistono, con unico controricorso, la Autotrasporti

& C. s.n.c.

CONSIDERATO CHE:

e con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 109, secondo comma, T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, 21 e 54, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e 25, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per aver la sentenza impugnata escluso che, ai fini della deducibilità dei costi di acquisto di pneumatici e pezzi di ricambio e della dimostrazione della contestata sussistenza del requisito di inerenza, fosse necessaria l'indicazione nelle relative fatture del tipo e della targa dell'autoveicolo cui il bene acquistato si riferisce e, comunque, riconosciuto la deduzione anche in assenza della prova che i costi sostenuti si riferissero agli automezzi di proprietà della

società;

- il ricorso è ammissibile, in quanto, diversamente da quanto eccepito dai controricorrenti, contiene una chiara ed esauriente esposizione dei fatti di causa, comprensiva di tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto e di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo;
- nel merito, il motivo è fondato;
- la prova dell'inerenza di un costo quale atto d'impresa, ossia dell'esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente, in quanto tenuto a provare l'imponibile maturato (cfr. Cass. 21 novembre 2019, n. 30366; Cass. 17 luglio 2018, n. 18904);
- pertanto, ove, come nel caso in esame, sia contestato dall'Amministrazione finanziaria il difetto di inerenza della spesa è onere del contribuente offrire la dimostrazione della correlazione del costo sostenuto con l'attività d'impresa in concreto esercitata, non assolvibile mediante la dimostrazione della avvenuta contabilizzazione dello stesso;
- la Commissione regionale ha riconosciuto la sussistenza di siffatta correlazione, desumendola dal fatto che la sostituzione degli pneumatici, così come l'installazione dei pezzi di ricambio e le operazioni di manutenzione, oggetto delle contestate deduzioni, non avviene necessariamente presso un'officina specializzata qualora, come nel caso in esame, l'impresa che beneficia di tali servizi presenti dimensioni non trascurabili e sia, conseguentemente, attrezzata per la loro esecuzione;
- in tal modo, tuttavia, non ha fatto corretta applicazione dei richiamati

principi, in quanto ha posto a fondamento della sua valutazione elementi fattuali, attinenti alla certezza dei costi, privi di rilevanza ai fini della dimostrazione della loro destinazione allo svolgimento dell'attività di impresa;

 la sentenza impugnata va, dunque, cassata e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 22 luglio 2020.

Il Presidente

Biagio Virgilio